

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1690 del 01/06/2016
Oggetto	D.P.R. N. 59/2013 - DITTA G.A.D.E. S.R.L. CON SEDE LEGALE E IMPIANTO NEL COMUNE DI BERRA (FE), LOCALITA' COLOGNA. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE DI PRESSE PIEGATRICI E CESOIE OLEODINAMICHE.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1724 del 01/06/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno uno GIUGNO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 2973/MB

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Società **G.A.D.E. S.r.l.** con sede legale ed impianto nel Comune di Berra (FE), località Cologna, Via Pampano Brusantina n. 87 - Protocollo istanza dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi n. 160 e n. 166 del 07.01.2016. **Autorizzazione Unica Ambientale** per l'esercizio dell'attività di **COSTRUZIONE DI PRESSE PIEGATRICI E CESOIE OLEODINAMICHE**.

### LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 15.12.2015, trasmessa dallo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi con nota Prot. n. 213 del 11.01.2016, assunta al P.G. di ARPAE il 18.01.2016 con il n. PGFE/2016/222, presentata allo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi in data 16.12.2015, con completamento in data 07.01.2016, dalla Società G.A.D.E. S.r.l., nella persona di Aleandro Capatti in qualità di Socio Amministratore, con sede legale e stabilimento nel Comune di Berra (FE), località Cologna, Via Pampano Brusantina n. 87, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di COSTRUZIONE DI PRESSE PIEGATRICI E CESOIE OLEODINAMICHE;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per ottenere il titolo abilitativo in merito:
  - allo scarico di acque reflue;
  - alle emissioni in atmosfera come Adesione all'Autorizzazione di Carattere Generale per le seguenti Attività in Deroga, di cui all'art. 272, comma 2 del D.Lgs 152/06,
    - Verniciatura di oggetti vari in metallo, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g
    - Saldatura di oggetti e superfici metalliche;ricomprese nella Tab. Allegato 1B, della D.G.R. E-R n. 1769 /2010, rispettivamente ai Punti 7 e 29; includendo l'impatto acustico;

- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni);
- Visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;
- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015, “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015, “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- Visti  
Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;  
la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

la L.R. n. 5/06;

la L.R. 21/2012;

la L. 447/95;

- Visti altresì:

la Delibera di G. R. n. 1769 del 21.11.2010;

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

- Vista la nota dello SUEI dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, Prot. n. 1160 del 02.02.2016, acquisita al P.G. di ARPAE n. PGFE/2016/796 del 02.02.2016, con cui ha trasmesso la nota di rettifica dell’attività esercitata dalla Ditta, in quanto erroneamente indicata nella domanda (non si tratta di “fonderia di leghe leggere”, ma di “costruzione di presse piegatrici e cesoie oleodinamiche”);

- Vista la dichiarazione di inesistenza del servizio di fognatura del C.A.D.F. S.p.A. Prot. n. 2016/264 del 07.01.2016, allegata all’istanza;

- Vista la nota dello SUEI dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, Prot. n. 1773 del 15.02.2016, acquisita al P.G. di ARPAE n. PGFE/2016/1316 del 16.02.2016, con cui:

➤ ha trasmesso alla Ditta la nota di ARPAE-Servizio Territoriale n. PGFE/2016/1153 del 11.02.2016, riportante una dettagliata valutazione della documentazione presentata per quanto riguarda la matrice scarico dei reflui;

➤ viste le rilevanze espresse nella succitata nota di ARPAE, ha richiesto alla stessa Ditta opportuni chiarimenti;

- Vista la nota dello SUEI dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, Prot. n. 4075 del 11.04.2016, acquisita al P.G. di ARPAE n. PGFE/2016/3397 del 11.04.2016, con cui ha trasmesso alla Ditta la nota di ARPAE-Servizio Territoriale n. PGFE/2016/3298 del 07.04.2016, di richiesta integrazioni ai fini dell’esame della valutazione di impatto acustico;

- Vista la nota dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, Prot. n. 4778 del 27.04.2016, acquisita al P.G. di ARPAE n. PGFE/2016/4080 del 28.04.2016, con cui ha trasmesso ad ARPAE l'integrazione documentale per parere impatto acustico;
- Vista la nota dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, Prot. n. 5397 del 11.05.2016, acquisita al P.G. di ARPAE n. PGFE/2016/4732 del 12.05.2016, con cui:
  - relativamente allo scarico dei reflui domestici in corpo idrico superficiale (fossato che confluisce nello Scolo Guazzo), esprime parere favorevole, ritenendo idonee le qualità di corpo ricettore del fossato di collegamento con lo Scolo Guazzo in quanto caratterizzato da portata d'acqua significativa e non occasionale. Precisa che l'aggiunta del filtro aerobico moltiplica la capacità depurativa dell'impianto di scarico, già comunque garantita dalla presenza della vasca ad ossidazione totale che si deve intendere normalmente funzionante, salvo verifica contraria;
  - relativamente all'impatto acustico, esprime parere favorevole con le condizioni indicate nel parere favorevole di ARPAE Prot. n. PGFE/2016/4607 del 10.05.05, che allega;
- Considerato che la Ditta ha confermato la gestione delle aree esterne comunicata nel 2008 e approvata con nota della Provincia di Ferrara P.G. n. 24660/2009 e che quindi gli scarichi sul suolo o in fossi delle acque meteoriche, derivanti dalle aree esterne dello stabilimento, non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs 152/06;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della D.D.G. n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli

incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”

- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

### A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi alla Società **G.A.D.E. S.r.l.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Berra (FE), località Cologna, Via Pampano Brusantina n. 87, codice fiscale/partita IVA n. 00530200385, per l'esercizio dell'attività di **COSTRUZIONE DI PRESSE PIEGATRICI E CESOIE OLEODINAMICHE.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

#### A) SCARICHI IDRICI

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue domestiche nel fossato che confluisce nello Scolo Guazzo, è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;
2. La rete fognaria e i sistemi di depurazione devono corrispondere a quelli rappresentati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;

3. La Ditta deve tenere a disposizione degli organi di controllo i formulari, che attestino le operazioni di manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui e di estrazione dei fanghi, come indicato nella Tabella A, della D.G.R. dell'Emilia Romagna n. 1053 del 9 Giugno 2003;
4. Qualora nella zona venga realizzata la pubblica fognatura, la Ditta ha l'obbligo di provvedere ad allacciarsi alla stessa prima della scadenza della presente autorizzazione;
5. Deve essere garantito nel tempo il corretto stato di funzionamento dell'impianto di depurazione, mediante l'adozione di opportune misure manutentive;
6. E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in corrispondenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
7. Le modalità di scarico nel corso d'acqua devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute dell'ambiente, quali percolazioni incontrollate, inconvenienti igienici, ristagni a cielo aperto, proliferazioni di insetti;
8. Devono essere rispettate le disposizioni idrauliche del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
9. In caso di danno o rottura ai sistemi di depurazione la Ditta deve comunicarlo tempestivamente all'Amministrazione Comunale;

Si precisa che l'Amministrazione Comunale è esente da danni che si possano arrecare a causa di malfunzionamento dell'impianto di scarico.

## **B) EMISSIONI IN ATMOSFERA**

Le emissioni in atmosfera sono quelle indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"** e denominate **E1 – (camino 1 e camino 2)** ed **E2**.

**Relativamente alle EMISSIONI E1 (camino 1 e camino 2) - CAPTAZIONE POLVERI DA CABINA DI VERNICIATURA**, la Ditta deve espletare le procedure previste dalla **D.G.R. 1769/2010** e in particolare quanto previsto dallo **ALLEGATO 4 – PRESCRIZIONI TECNICHE PER TIPO DI ATTIVITA' (ART. 272 COMMA 2)**, **Punto 4.7 – Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno:**

Nell'esercizio dell'attività devono essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione

1. Non dovrà essere superato un consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti pronti all'uso pari a **50 kg**. Contribuiscono al raggiungimento del limite massimo di consumo tutti i prodotti utilizzati nell'ambito delle operazioni di verniciatura e di quelle strettamente connesse (fondi, catalizzatori, diluenti, solventi di lavaggio delle apparecchiature o di operazioni di sgrassaggio, ecc.);
2. Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, la presente autorizzazione di carattere generale non è applicabile, pertanto l'Azienda dovrà attivarsi per acquisire preventiva autorizzazione ai sensi degli artt. 269 e 275 del D.Lgs. 152/06;
3. Devono essere usati tutti i sistemi possibili in grado di migliorare il rendimento di applicazione dei prodotti vernicianti;
4. Le operazioni di verniciatura, appassimento, essiccazione e lavaggio attrezzature devono essere svolte in appositi impianti dotati di aspirazione ottimale degli inquinanti che si liberano;
5. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di verniciatura a spruzzo devono essere captati e convogliati ad un idoneo sistema di abbattimento e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	3	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	---	--------------------

6. Gli effluenti provenienti dalle operazioni di essiccazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm <sup>3</sup>
--	----	--------------------

7. Per le operazioni di verniciatura di superfici metalliche, con consumo massimo giornaliero di prodotti vernicianti pronti all'uso superiore a 10 kg, devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco, nel prodotto pronto all'uso, non inferiore al 60 % in peso o, preferibilmente, prodotti a base acquosa che dovranno avere un contenuto di co-solvente organico non superiore al 20% in peso, della fase solvente (acqua più COV);
- 7 bis: Per le operazioni di verniciatura di materie plastiche devono essere utilizzati solo prodotti vernicianti a base solvente con residuo secco non inferiore al 40 % in massa (nel caso di applicazione di vernici

di fondo su supporti a base di polipropilene è ammesso l'utilizzo di prodotti con residuo secco non inferiore al 4% in massa, su supporti a base di polistirolo è ammesso l'utilizzo di prodotti con residuo secco non inferiore al 10% in massa);

8. Gli effluenti provenienti da eventuali operazioni accessorie di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare, devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

9. I giorni di funzionamento degli impianti di verniciatura, appassimento, essiccazione, lavaggio attrezzature, i consumi dei prodotti vernicianti e diluenti (compresi i prodotti per il lavaggio) utilizzati, nonché la frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento degli inquinanti, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

<b>REGISTRO</b>		
<b>Data</b>	<b>Indicatori di attività</b>	<b>Quantitativo (kg/mese)</b>
	Prodotto verniciante a solvente	
	Prodotto verniciante ad acqua	
	Diluente	
	Solvente	
	Catalizzatori	
	Altro	
<b>Data</b>	<b>Funzionamento impianti</b>	<b>Giorni di funzionamento/mese</b>
	Impianto di verniciatura	
	Impianto di appassimento	
	Impianto di essiccazione	
	Impianto di lavaggio	
	Altro	
<b>Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento</b>		
<b>Tipo impianto</b>	<b>Data sostituzione filtro</b>	<b>Data e tipologia altri interventi</b>
<b>Note</b>		

10. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici alle **Emissioni E1 (camino 1 e camino 2)**, fermo restando l'obbligo del rispetto del limite stabilito e l'installazione di un idoneo sistema di abbattimento delle polveri totali;
11. **Entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto** la Ditta dovrà effettuare almeno un autocontrollo alle **Emissioni E1 (camino 1 e camino 2)**, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione; i risultati di tale autocontrollo devono essere inviati ad Arpae-Ferrara;
12. Devono inoltre essere rispettate le prescrizioni generali previste dalla D.G.R. 1769/2010.

**Relativamente all'EMISSIONE E2 - CAPTAZIONE FUMI DI SALDATURA**, la Ditta deve espletare le procedure previste dalla **D.G.R. 1769/2010** e in particolare quanto previsto dallo **ALLEGATO 4 – PRESCRIZIONI TECNICHE PER TIPO DI ATTIVITA' (ART. 272 COMMA 2), Punto 4.29 – Saldatura di oggetti e superfici metalliche:**

- a) Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.

Nell'esercizio dell'attività devono essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. SALDATURA DI PARTICOLARI METALLICI

- SALDATURA AUTOGENA A GAS
- SALDATURA AD ARCO DIRETTO CON ELETTRODO FUSIBILE CONTINUO O DISCONTINUO
- SALDATURA AD ARCO SOMMERSO
- SALDATURA AD ARCO CON GAS DI PROTEZIONE INERTE O AD AZIONE RIDUCENTE
- SALDATURA ALL'IDROGENO ATOMICO
- SALDATURA AD INDUZIONE
- SALDATURA A RESISTENZA (PUNTATURA)
- SALDATURA A FRIZIONE

Tali lavorazioni possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.).

Gli effluenti derivanti da tali lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti valori limite:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

2. BRASATURE E SALDOBRASATURE (DOLCI O FORTI)

Tali lavorazioni possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.). Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	100	mg/Nm <sup>3</sup>

3. Gli effluenti provenienti da eventuali operazioni accessorie di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm <sup>3</sup>
----------------	----	--------------------

4. Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).
5. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di saldatura, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;
6. **Entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto** la Ditta dovrà effettuare almeno un autocontrollo all'**Emissione E2**, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione; i risultati di tale autocontrollo devono essere inviati ad Arpae-Ferrara;
7. Devono inoltre essere rispettate le prescrizioni generali previste dalla D.G.R. 1769/2010.

Si precisa che l'autorizzazione **non può considerarsi valida**:

- in caso di emissioni di sostanze **cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene** o di **sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate**, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- nel caso in cui siano utilizzate nell'impianto e nell'attività, le **sostanze** o i **preparati classificati** dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come **cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione**, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio **R45, R46, R49, R60, R61**.

### **C) IMPATTO ACUSTICO**

1. Deve essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
2. L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, compreso l'incremento della viabilità, dovrà comportare la revisione della valutazione di impatto acustico;
3. Per le fasi di carico/scarico si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione dell'attività.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare allo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUEI e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUEI dell'Unione dei Comuni Terre e Fiumi, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUEI.

*firmato digitalmente*  
La Responsabile della Struttura  
*Ing. Paola Magri*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**